

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AI CLIENTI FINALI DEL MERCATO LIBERO****ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO**

Energia Mediterranea S.r.l., (di seguito "FORNITORE"), sede legale in Cagliari via S. Caboni 10, sede operativa Via Bacco 5 Elmas (CA) P.IVA 03111940924 si impegna a somministrare al CLIENTE, l'energia elettrica necessaria a soddisfare il fabbisogno dei Punti di Prelievo indicati nel modello "Proposta di Contratto per la somministrazione di energia elettrica per i clienti finali del Libero Mercato" (di seguito "Proposta") che unitamente alle presenti Condizioni Generali di Contratto (di seguito "Condizioni Generali"), Condizioni Economiche di Fornitura (di seguito "CEF" o "Condizioni Economiche"), Nota informativa per il cliente finale e informazioni aggiuntive per il cliente finale, costituiscono il "CONTRATTO". Il FORNITORE e il CLIENTE saranno di seguito denominati singolarmente "PARTE" e congiuntamente "PARTI".

Il FORNITORE si impegna altresì a prestare i servizi eventualmente richiesti dal CLIENTE ed indicati nella Proposta.

ART. 2. CONDIZIONI CONTRATTUALI

2.1. In caso di conflitto tra le disposizioni contrattuali contenute nelle "Condizioni Economiche", nelle presenti "Condizioni Generali" e nella "Proposta di Contratto", prevalgono le prime. Inoltre, in caso di conflitto, tra le condizioni contrattuali contenute nelle "Condizioni Economiche" e nelle "Condizioni Generali" e gli allegati contrattuali, prevalgono quelle contenute nelle prime due.

2.2. Il CLIENTE, con la sottoscrizione del CONTRATTO, accede ai servizi di fornitura del FORNITORE alle condizioni presenti nella Proposta, conferisce mandato con rappresentanza al FORNITORE perché proceda in suo nome e per suo conto a sottoscrivere la comunicazione di recesso dal precedente fornitore. Il mandato si intende conferito a titolo gratuito.

ART. 3. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RIPSAMENTO

3.1. IL CLIENTE richiede al FORNITORE la somministrazione di energia elettrica mediante la sottoscrizione della Proposta. La Proposta è irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1329 c.c..

3.2. Il FORNITORE si riserva il diritto di aderire o rifiutare la Proposta avanzata dal CLIENTE. Limitatamente ai clienti alimentati in media tensione (MT), il CONTRATTO si intende concluso qualora il CLIENTE non riceva alcuna comunicazione di diniego da parte del FORNITORE entro 30 (trenta) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta. Qualora il CLIENTE sia alimentato in bassa tensione (BT), il CONTRATTO si intende concluso nel momento in cui il CLIENTE riceve l'accettazione scritta da parte del FORNITORE, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di sottoscrizione della Proposta, a mezzo raccomandata A/R, tramite SMS, PEC (posta elettronica certificata) ovvero tramite qualunque altro mezzo idoneo a certificarne la ricezione.

3.3. (punto valido solo per CLIENTI domestici) Qualora il Contratto di fornitura sia stato concluso in luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE o a distanza, il CLIENTE potrà esercitare, senza alcun onere né motivazione, il diritto di ripensamento, da comunicare entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione della Proposta, con comunicazione scritta da inviare al FORNITORE mediante Raccomandata A/R; tale Raccomandata A/R si intende spedita in tempo utile se consegnata all'ufficio postale accettante entro i suindicati termini. L'indirizzo per l'invio della comunicazione di revoca o recesso, da parte del CLIENTE nelle predette ipotesi è: Ener.Med. S.r.l., Via C. Bacco, 5 - 09030 Elmas (CA); in caso di comunicazioni inoltrate a indirizzi diversi, il FORNITORE non potrà essere considerato responsabile per i danni eventualmente derivanti da tardiva o mancata esecuzione della richiesta.

3.4. Il FORNITORE inoltre si riserva la facoltà di non dare esecuzione alla somministrazione di energia elettrica anche nelle seguenti ipotesi: a) iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; b) sottoposizione del CLIENTE a procedure concorsuali; c) mancato ottenimento da parte del FORNITORE di adeguata copertura assicurativa o plafond di credito, nei confronti del CLIENTE, da parte di primaria compagnia di assicurazione o altra istituzione finanziaria specializzata, con la quale il FORNITORE ha stipulato o potrebbe stipulare accordi destinati a coprire il proprio rischio di credito commerciale; d) mancato invio di tutta la documentazione necessaria per attivare la somministrazione di energia elettrica e i servizi direttamente connessi; e) il CLIENTE fornisce dati in modo incompleto o non corretto; g) inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili al FORNITORE; h) esito negativo delle valutazioni sull'affidabilità creditizia del CLIENTE; i) mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione dell'addebito diretto su conto corrente di cui all'Art. 10.1 che segue; l) qualora richiesta, mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa di cui al punto 11.1.

3.5. Inoltre, ai sensi dell'art. 6 della Del. ARG/elt 4/08 e dell'Art. 13 del TIMOE dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito "AEEGSI"), l'esecuzione del CONTRATTO resta subordinata al fatto che, al momento in cui il FORNITORE richiede al Distributore locale l'attivazione dei Punti di prelievo, il CLIENTE, relativamente ai predetti Punti di prelievo, non risulti già sospeso per morosità o non sia pervenuta al Distributore locale una richiesta di sospensione o che non risulti oggetto di una richiesta di indennizzo o il CLIENTE provenga dal Regime di Salvaguardia.

ART. 4. DURATA E DECORRENZA CONTRATTUALE

4.1. Il CONTRATTO è a tempo indeterminato a decorrere dalla data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica, indipendentemente da quella indicata sulla Proposta o nella Nota Informativa.

4.2. Qualora la data di effettivo inizio della somministrazione di energia elettrica non coincidesse con la data indicata nella Proposta o nella Nota Informativa o, per cause non imputabili al FORNITORE, la decorrenza della fornitura non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto dell'energia presso il Punto di Prelievo, la decorrenza della fornitura si intende differita alla prima data utile successiva. Il FORNITORE provvederà a informare tempestivamente il CLIENTE dell'eventuale nuova data di avvio e delle cause dell'avvenuto ritardo mediante idonea comunicazione.

ART. 5. CONDIZIONI DI FORNITURA

5.1. Modalità della somministrazione. L'energia elettrica, oggetto del CONTRATTO, è immessa nella rete nazionale dai fornitori del FORNITORE, con carattere di continuità secondo modalità tecniche e standard qualitativi stabiliti dai provvedimenti in materia emessi dalle competenti Autorità, salvo i casi di forza maggiore, quali definiti al successivo ART. 14. e le eccezioni regolate da speciali pattuizioni. Gli aspetti tecnici concernenti la riconsegna dell'energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati, salvo diversi accordi fra le PARTI, dalla normativa vigente in materia e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti Autorità per la disciplina dell'uso delle reti, ed attongono ai rapporti fra il CLIENTE ed il Distributore locale al quale ogni Punto di Prelievo del CLIENTE è collegato. In particolare sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per l'avvio ed in corso della fornitura. Fatti salvi gli obblighi di allacciamento di Terna S.p.A. (di seguito "Terna") e/o del Distributore locale, le interruzioni o limitazioni della somministrazione dei servizi elettrici, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, a disposizioni delle competenti Autorità, non daranno luogo a riduzione dei corrispettivi, risarcimento di danni e risoluzione del CONTRATTO. La fornitura del FORNITORE ai Punti di Prelievo del CLIENTE non può essere utilizzata presso altre ubicazioni ovvero per usi diversi da quelli determinati dal CONTRATTO, né usufruita da terzi in qualsiasi modo, anche a titolo gratuito, senza il preventivo consenso scritto del FORNITORE.

5.2. Responsabilità. Per quanto espressamente previsto al precedente Art.5.1, il FORNITORE quale cliente grossista ai sensi dell'Art. 2 comma 5 del D. Lgs. 79/99, non risponde dei danni causati dall'energia somministrata, essendo lo stesso FORNITORE persona giuridica che acquista e vende energia senza esercitare attività di trasmissione e di distribuzione.

5.3. Complessi di misura. Il FORNITORE, su richiesta del CLIENTE o per propria iniziativa, può richiedere in qualsiasi momento al Distributore locale la verifica, anche in contraddittorio, dei complessi di misura installati presso i Punti di Prelievo del CLIENTE, rimanendo a carico del soggetto che ha richiesto la verifica le spese sostenute nel caso in cui gli errori riscontrati risultino compresi entro i limiti di precisione raccomandati, qualora non disposto diversamente dalla normativa vigente, dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).

ART. 6. DETERMINAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

6.1. Il FORNITORE applicherà, ai quantitativi di energia attiva mensilmente prelevati da ciascun Punto di Prelievo e alle relative perdite di rete, il prezzo di fornitura (nel seguito "Prezzo") accettato dal CLIENTE tramite sottoscrizione delle Condizioni Economiche, corrispondenti all'offerta acquistata dal CLIENTE e riportata nella sezione "Condizioni economiche di fornitura" della Proposta. Oltre al Prezzo per l'energia fornita di cui alle Condizioni Economiche il FORNITORE fatturerà inoltre al CLIENTE i corrispettivi per i servizi di trasmissione,

distribuzione e misura dell'energia elettrica relativi alla sua fornitura, nonché tutti gli oneri generali del sistema elettrico; tali oneri e corrispettivi saranno aggiornati secondo le modalità e i tempi stabiliti dalle Autorità competenti, dall'AEEGSI e dal Distributore. Saranno inoltre addebitati al Cliente i corrispettivi di Commercializzazione e Vendita e tutti gli ulteriori corrispettivi indicati nella sezione "Servizi di Vendita" delle Condizioni Economiche.

Al Cliente verranno quindi fatturati: a) tutti i corrispettivi dovuti al Distributore Locale per i servizi di distribuzione e misura e a Terna per il servizio di trasmissione dell'energia elettrica, come disciplinati dalla Del. ARG/elt 199/11 e s. m.i., ivi compresi gli eventuali corrispettivi per il prelievo di energia reattiva, qualora applicabili; b) le componenti A, UC e MCT; c) eventuali corrispettivi aggiuntivi stabiliti e/o approvati dall'AEEGSI o definiti dal Distributore locale; d) imposte erariali ed addizionali gravanti sui consumi di energia elettrica nonché l'IVA; e) oneri previsti per il servizio di dispacciamento e servizio di aggregazione delle misure e altri eventuali oneri di cui alla Del. AEEGSI 111/06 e s.m.i., applicati ai consumi prelevati nel singolo mese comprensivi di perdite di rete; f) oneri di bilanciamento nella misura indicata nelle Condizioni Economiche; g) corrispettivo a remunerazione delle attività commerciali (Commercializzazione e Vendita) svolte dal Fornitore nella misura indicata nelle Condizioni Economiche.

6.2. Nel caso di addebito al FORNITORE di oneri relativi all'applicazione della delibera AEEGSI Arg/elt 219/10 e s.m.i., relativa al sistema indennitario (Cmor), e derivanti da progressiva morosità del Cliente finale, il FORNITORE riaddebiterà tali oneri al Cliente stesso nella prima fattura utile.

6.3. Il Prezzo di cui al comma 6.1 sopra tiene conto di eventuali assegnazioni di capacità produttiva e di capacità di trasporto. A tal fine il CLIENTE si impegna, sin d'ora, a sottoscrivere e fornire al FORNITORE tutta la documentazione eventualmente necessaria per consentirle di partecipare alle assegnazioni sopra citate.

6.4. Il FORNITORE, qualora il CLIENTE non rispetti gli impegni di cui al punto 6.3, avrà facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata all'altra PARTE.

6.5. Le condizioni economiche di cui ai precedenti commi saranno applicabili per 12 mesi a partire dalla data di attivazione, salvo diversa durata eventualmente indicata sul documento Condizioni Economiche e allo scadere di tale periodo potranno essere modificate dal fornitore. In tal caso il FORNITORE comunicherà al CLIENTE le nuove condizioni economiche entro il termine di 2 (due) mesi antecedenti la scadenza delle stesse, mediante una o più delle seguenti modalità: nota in fattura, o altra comunicazione scritta (cartacea, digitale) oppure tramite pubblicazione nell'area clienti accessibile dal sito www.enermed.it. A seguito di detta comunicazione il CLIENTE può esercitare il diritto di recesso con le modalità previste al successivo ART. 13. Qualora il CLIENTE non eserciti tale diritto di recesso nei termini e con le modalità sopra indicate, le nuove Condizioni Economiche si intenderanno tacitamente accettate da parte del CLIENTE. Qualora al termine del periodo di applicabilità non sia stata effettuata detta comunicazione da parte del FORNITORE, il contratto si intende rinnovato secondo quanto indicato nelle Condizioni Economiche.

6.6. Fermo restando quanto previsto al punto 3.2 delle Condizioni Generali, nel caso in cui il POD oggetto della fornitura di energia elettrica per uso domestico risulti associato in realtà ad un'utenza in BT per altri usi, il CONTRATTO si intenderà risolto di diritto mediante semplice invio al CLIENTE da parte del FORNITORE di comunicazione a mezzo raccomandata a/r o PEC, fatta salva la possibilità per il CLIENTE di proseguire il rapporto di somministrazione mediante stipula di regolare contratto di fornitura altri usi.

6.7. AL CLIENTE potranno essere addebitati dal FORNITORE i corrispettivi ulteriori eventualmente contrattualmente previsti, nonché gli oneri (inclusi imposte, interessi e sanzioni irrogate dall'Amministrazione finanziaria) da cui il Fornitore sia stato eventualmente gravato.

ART. 7. TRASPORTO - GESTIONE DELLA CONNESSIONE - DISPACCIAMENTO

7.1. Il FORNITORE con riferimento al Punto di Prelievo oggetto del contratto provvederà a stipulare, per conto del CLIENTE, i contratti di trasmissione, distribuzione e dispacciamento dell'energia elettrica. A tal fine il CLIENTE conferisce sin d'ora al FORNITORE, a titolo gratuito, mandato senza rappresentanza ex art. 1705 c.c.. Il FORNITORE si impegna, in relazione alle esigenze manifestate dal CLIENTE e nell'interesse di quest'ultimo, a richiedere al Distributore locale l'esecuzione di attività relative alla gestione del Punto di prelievo quali, a titolo esemplificativo, aumento di potenza, spostamento del gruppo di misura etc..

7.2. Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dall'Allegato C della Del. ARG/elt 199/11 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre il CLIENTE, riconoscerà al FORNITORE, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite lo stesso FORNITORE, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dalla Tabella 2 dell'Allegato C della Del. 654/2015/R/ee, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo.

7.3. Il CLIENTE conferisce altresì al FORNITORE, a titolo gratuito, mandato con rappresentanza per la sottoscrizione del "Contratto per il Servizio di Connessione alla Rete Elettrica", denominato anche "Condizioni Tecniche relative al servizio di trasporto", allegato al contratto di trasporto.

7.4. Per quanto riguarda i mandati di cui all'ART. 7, si intende che il FORNITORE ha a sua volta la facoltà di nominare uno o più submandatari per la stipula dei menzionati contratti.

7.5. Il FORNITORE non sarà ritenuto responsabile di alcuna interruzione o irregolarità della fornitura, ivi comprese le sospensioni della stessa dovute ad attività di manutenzione, riparazione, guasti agli impianti di proprietà del Distributore Locale, manomissione del contatore. In nessuno dei suddetti casi il CLIENTE avrà diritto al risarcimento di danni né quanto sopra potrà costituire motivo di anticipata risoluzione del CONTRATTO da parte del CLIENTE. Nei casi di manomissione del contatore, il CONTRATTO si intende sospeso, fatta salva la fatturazione degli oneri passanti, che il Distributore Locale dovesse fatturare al FORNITORE.

ART. 8. ONERI DI SISTEMA E IMPOSTE

8.1. Le imposte erariali e addizionali, gravanti sui consumi di energia elettrica, si intendono a carico del CLIENTE e sono espresse in fattura con voce separata secondo i termini ordinari previsti dalla normativa in materia, salvo che il CLIENTE, come previsto nel successivo Art. 8.3, richieda l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla normativa stessa.

8.2. Salvo diverse disposizioni di legge o regolamentazioni, e previa espressa dichiarazione del CLIENTE, il FORNITORE si impegna ad effettuare le dichiarazioni all'Amministrazione Finanziaria competente e ad eseguire i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.

8.3. Il CLIENTE che ha diritto di richiedere l'applicazione di particolari agevolazioni previste dalla citata normativa, deve farne espressa richiesta, alla data di sottoscrizione del CONTRATTO, compilando e sottoscrivendo il *Modulo per l'applicazione delle accise agevolate*, che formerà parte essenziale e integrante del CONTRATTO, secondo i termini e le modalità che gli verranno opportunamente indicati da Ener.Med..

8.4. Il CLIENTE ha l'obbligo di comunicare per iscritto al FORNITORE qualunque variazione di dati e/o notizie in generale rilevanti ai fini della normativa in materia di imposte sui consumi di energia elettrica e relativi dichiarazioni e pagamenti.

8.5. Eventuali sanzioni e/o oneri eventualmente dovuti dal FORNITORE all'Amministrazione Finanziaria a causa di mancate dichiarazioni o di dichiarazioni inesatte o incomplete, che il CLIENTE è tenuto a rendere al FORNITORE ai sensi e per gli effetti dei punti che precedono, saranno oggetto di rivalsa da parte di quest'ultimo nei confronti del CLIENTE stesso.

8.6. Tasse, imposte e maggiorazioni successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti sono a carico del CLIENTE o del FORNITORE o di entrambe le PARTI, secondo quanto disposto dalle relative previsioni di legge.

ART. 9. MODALITÀ DI FATTURAZIONE

9.1. La fatturazione eseguita dal FORNITORE avrà periodicità mensile o bimestrale nel caso di CLIENTE domestico e mensile in tutti gli altri casi. Tale periodicità potrà essere variata dal FORNITORE con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell'articolo ART. 22. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla Delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni.

9.2. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili al FORNITORE dal Distributore locale.

9.3. Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore locale in tempo utile per la fatturazione, il FORNITORE si riserva la possibilità di fatturare mensilmente in acconto i corrispettivi di cui sopra.

9.4. L'acconto di cui all'Art. 9.3 sarà calcolato con il metodo del pro-die basato sulle autoletture comunicate dal

CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati l'acconto sarà calcolato con il metodo pro-die utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima del FORNITORE calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore. Il FORNITORE, nel caso in cui il CLIENTE abbia attivato il servizio Smart Manager, potrà altresì fatturare sulla base delle misure acquisite tramite il dispositivo di misurazione meglio identificato nei documenti contrattuali che regolano il servizio: "Condizioni Generali Servizi Ener.Med." e "Condizioni Particolari Servizi Ener.Med.". È fatto salvo l'eventuale conguaglio ad ottenimento delle misure del Distributore.

9.5. Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore per il servizio di trasporto, il FORNITORE provvederà ad effettuare i relativi conguagli.

9.6. La fattura sarà resa disponibile al cliente in formato elettronico all'interno dell'area clienti accessibile dal sito www.enermed.it; nel caso di richiesta di invio di copia della fattura saranno addebitati al CLIENTE i costi di gestione pari a 2,50 euro a fattura nel caso di invio cartaceo e pari a 1,00 euro a fattura nel caso di invio tramite email..

9.7. Applicazione di regimi IVA specifici.

9.7.1. Il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l'applicazione dell'IVA ridotta in relazione alla somministrazione di energia elettrica, dovrà rendere apposita dichiarazione alla data di sottoscrizione del CONTRATTO. Qualora la predetta dichiarazione non pervenga al FORNITORE entro il termine di cui sopra, la fatturazione avverrà con applicazione dell'IVA nella misura ordinaria. Il CLIENTE si impegna a comunicare immediatamente per iscritto il venir meno delle condizioni per l'applicazione dell'IVA ridotta.

9.7.2. Analogamente a quanto previsto nel punto che precede, il CLIENTE che si trova nelle condizioni per richiedere l'emissione di fatture senza applicazione dell'IVA, ai sensi e per gli effetti degli artt. 8, comma 2 e 8-bis, comma 2 del D.P.R. 26.10.1972 n. 633, dovrà fornire idonea Dichiarazione d'Intento nei modi e nelle forme previste dalle disposizioni fiscali. La suddetta Dichiarazione d'Intento dovrà essere prodotta all'atto della sottoscrizione del CONTRATTO per l'anno in corso, o comunque entro il mese precedente quello di inizio del termine di validità della stessa. Per i contratti con durata diversa dall'anno solare o con durata ultrannuale, la Dichiarazione d'Intento, con validità per legge riferita a ciascun anno solare, dovrà essere rinnovata entro il mese di dicembre con validità per l'anno solare successivo. Eventuali revocche delle predette Dichiarazioni d'Intento dovranno essere fatte pervenire al FORNITORE all'indirizzo riportato al punto 3.3, entro il mese solare precedente la data di decorrenza delle stesse.

ART. 10. MODALITÀ E TERMI NEI PAGAMENTO

10.1. Il pagamento delle fatture avverrà tramite addebito diretto in via continuativa su conto corrente bancario o postale a mezzo SDD (Sepa Direct Debit) con valuta fissa per il beneficiario coincidente con il quindicesimo giorno dalla data di emissione delle stesse o tramite Carta Prepagata Ener.Med. se resa disponibile dal FORNITORE. Altresì il CLIENTE potrà richiedere al FORNITORE il pagamento tramite bollettino postale. In caso di mancata attivazione o eventuale disattivazione dell'SDD, il FORNITORE richiederà il versamento del deposito cauzionale di cui all'ART. 11., salvo quanto previsto al successivo ART. 13.. Qualora il FORNITORE riceva da parte dell'Azienda di credito lo storno dell'addebito al CLIENTE, verranno addebitate a quest'ultimo le spese di gestione.

10.2. Qualora il pagamento non avvenga attraverso procedura SDD, il CLIENTE è tenuto, a versare con addebito sulla prima fattura emessa relativamente a ciascuna fornitura, l'importo a titolo di deposito cauzionale di cui all'ART. 11. (che verrà restituito con la fattura di chiusura, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture insolute, maggiorato degli interessi legali maturati).

10.3. Ai sensi dell'art. 1460 c.c., eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti, totali o parziali, sia di fatture di fornitura che di interessi di mora, salvo quella parte degli stessi dovuta a manifesti errori di calcolo.

ART. 11. GARANZIE

11.1. A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, il FORNITORE ha la facoltà di richiedere al CLIENTE un deposito cauzionale, o garanzia bancaria o assicurativa "a prima richiesta" in favore del FORNITORE, del quale il CLIENTE dichiara di essere pienamente edotto, calcolato in funzione del consumo annuo: consumo annuo fino a 2.500 kWh: 75,00 €; consumo annuo da 2.501 fino a 5.000 kWh: 230,00 €; consumo annuo da 5.001 fino a 10.000 kWh: 460,00 €; consumo annuo da 10.001 fino a 20.000 kWh: 950,00 €; consumo annuo da 20.001 fino a 50.000 kWh: 2.000,00 €; consumo annuo da 50.001 fino a 100.000 kWh: 4.600,00 €; consumo annuo oltre 100.000 kWh: valore equivalente a 3 mensilità di maggior consumo, comprensivo delle imposte. L'ammontare del deposito verrà sempre evidenziato in bolletta.

11.2. Detti importi potranno essere richiesti anche in corso di fornitura, anche in caso di mancata attivazione o interruzione della domiciliazione bancaria o postale, o mancato e/o ritardato pagamento alla scadenza, anche di una sola bolletta, da parte del CLIENTE. Il CLIENTE si obbliga, a semplice richiesta del FORNITORE, a corrispondere il deposito cauzionale così come applicabile nel caso concreto. Con la fattura di chiusura del rapporto contrattuale, tale deposito cauzionale sarà restituito con la maggiorazione degli interessi legali, qualora non trattenuto in tutto o in parte a saldo di eventuali fatture rimaste insolute e di relativi interessi moratori, come previsto all'ART. 12.. Il FORNITORE si riserva di procedere all'adeguamento delle garanzie a seguito di incrementi o decrementi dei consumi del CLIENTE.

ART. 12. RITARDO NEI PAGAMENTI

In caso di mancato, parziale o ritardato pagamento, il CLIENTE dovrà, corrispondere, oltre all'ammontare delle fatture, gli interessi di mora conteggiati su base annua calcolati: (i) per i clienti per uso domestico o condominiale, al Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) aumentato di 3,5 punti percentuali, (ii) per i clienti per attività di servizio pubblico, e per usi diversi, nella misura del Tasso di Mora previsto dall'art.5 del D.Lgs. 9/10/2002 n.231 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e s.m.i., in vigore alla data dell'inadempimento, in rapporto ai giorni trascorsi dalla data di scadenza, fino alla data di effettivo pagamento, senza alcuna necessità da parte del FORNITORE di messa in mora del CLIENTE, oltre alle eventuali ulteriori spese sostenute per i solleciti di pagamento delle fatture.

Conformemente a quanto previsto dal Titolo II della Del. ARG/elt 04/08 e successive modifiche ed integrazioni, in caso di morosità prolungata oltre 10 (dieci) giorni dal termine di pagamento delle fatture previsto contrattualmente all'art.10.1, il FORNITORE si riserva la facoltà di attivare le procedure di costituzione in mora previste dalla normativa vigente tramite invio di raccomandata o PEC. A tal proposito, nel caso di punto di prelievo disalimentabile, il FORNITORE avrà diritto di chiedere al Distributore Locale la sospensione della fornitura decorsi 20 (venti) giorni solari dalla data di invio al CLIENTE della comunicazione di costituzione in mora tramite raccomandata e di 10 (giorni) solari dal ricevimento in caso di invio tramite PEC al CLIENTE della comunicazione. Il FORNITORE nel rispetto della normativa vigente, dimezzerà i termini di pagamento delle fatture sopra citate nel caso in cui sia stata attivata una procedura di sospensione nei 90 giorni precedenti alla costituzione in mora. L'eventuale pagamento da parte del CLIENTE a seguito del sollecito di cui sopra dovrà essere comunicato dallo stesso al FORNITORE mediante invio di comunicazione al numero fax o indirizzo mail indicato nella comunicazione di sollecito. Il FORNITORE richiederà il pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento.

Nel caso in cui il FORNITORE, alla scadenza del termine ultimo di pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora, rilevi il permanere dello stato di morosità del CLIENTE, avrà il diritto di chiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura di energia elettrica nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente.

12.1. Qualora il CLIENTE sia connesso in bassa tensione (BT) e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, il Distributore locale prima di procedere alla sospensione della fornitura dovrà effettuare una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% (quindici per cento) della potenza disponibile. Decorsi 10 (dieci) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di perdurato mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura. Resta inteso che nel caso di impossibilità a procedere con la sospensione della fornitura, il FORNITORE potrà di richiedere al Distributore l'interruzione fisica con blocco dell'alimentazione del Punto di Fornitura.

12.2. Il FORNITORE avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche nel caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE delle somme relative ai crediti acquistati e derivanti dalle fatture non pagate dal CLIENTE ai sensi dell'articolo 8 della Delibera ARG/elt 4/08 e s.m.i. e ai sensi della Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i..

12.3. Il FORNITORE avrà il diritto di applicare la procedura di sospensione della fornitura anche nel caso di

mancato pagamento di fatture relative anche ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il CLIENTE e lo stesso FORNITORE.

12.4. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione in caso di mancati pagamenti da parte del CLIENTE per importi che singolarmente considerati siano inferiori al valore medio stimato di una fattura e comunque inferiori o uguali al valore della garanzia eventualmente rilasciata dallo stesso CLIENTE ai sensi del CONTRATTO.

12.5. Il FORNITORE nei casi di cui sopra avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell'ammontare previsto dall'AEEG oltre al pagamento delle spese relative ai solleciti di pagamento e a tutte le eventuali ulteriori attività connesse al recupero del credito

12.6. La procedura per la sospensione della fornitura non potrà trovare applicazione altresì nei confronti del CLIENTE che rientri nella categoria dei "clienti finali non disalimentabili" prevista dalla Del. ARG/elt 04/08 e successive modifiche ed integrazioni e dalle norme in materia. In tale caso il FORNITORE, qualora il CLIENTE non provveda al pagamento di quanto dovuto ai sensi del CONTRATTO, potrà risolvere i contratti di dispacciamento e di trasporto relativamente ai Punti di prelievo dell'UTENTE interessati dall'inadempimento. A seguito della richiesta di risoluzione dei predetti contratti il Distributore locale provvederà a trasferire i Punti di prelievo del CLIENTE nel contratto di dispacciamento dell'Acquirente unico, per i clienti finali aventi diritto al "servizio di maggior tutela", o dell'esercente la salvaguardia per i clienti finali aventi diritto al "servizio di salvaguardia".

12.7. A seguito della chiusura del Punto di Prelievo per sospensione della fornitura per morosità, qualora il FORNITORE abbia risolto per inadempimento il Contratto ai sensi dell'ART. 13., lo stesso avrà la facoltà di richiedere al Distributore la Cessazione amministrativa per morosità relativa al punto di prelievo in oggetto.

12.8. In caso di parziale e/o ritardato pagamento, in assenza di precisazioni da parte del CLIENTE, i pagamenti ricevuti si intendono riferiti al credito con data di scadenza più remota, qualsiasi sia la natura del credito, (capitale o interessi); il FORNITORE si riserva inoltre, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 1194 Codice Civile, il diritto di imputare i pagamenti ricevuti dal CLIENTE, a parità di scadenza, nell'ordine, (i) al capitale (ii) agli interessi moratori maturati alla data dell'incasso.

ART. 13. RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

13.1. Cliente finale alimentato in Bassa Tensione: fatto salvo quanto previsto all'art.3.2 delle presenti Condizioni Generali, ai sensi dell'art. 4 dell'Allegato A alla Del. 144/07 e s.m.i., in materia di recesso dai contratti per la fornitura di energia elettrica ai clienti finali, il CLIENTE può avvalersi del diritto di recesso, al fine di cambiare fornitore, senza oneri, ed in qualsiasi momento, a mezzo raccomandata A/R, e con preavviso di 1 (uno) mese se cliente domestico, di 3 (tre) mesi se cliente non domestico alimentato in bassa tensione e di 12 (dodici) mesi se cliente non domestico alimentato in media tensione, che decorreranno a partire dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso.

13.2. Cliente finale alimentato in Bassa o in Media Tensione: il CLIENTE che intenda recedere dal CONTRATTO senza il fine di cambiare fornitore, ma al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, ai sensi dell'art. 4.3 della suddetta Delibera, può esercitare tale diritto con termine di preavviso pari a 1 (uno) mese che decorrerà dalla data di arrivo al FORNITORE della comunicazione di recesso. Il CLIENTE che esercita il diritto di recesso al fine di cessare la fornitura ed i contratti ad essa collegati, ai sensi dell'art. 5.3 della citata Delibera, inoltra personalmente e direttamente il recesso al proprio Fornitore.

13.3. Ai sensi dell'art. 5.2 bis della suddetta Delibera, il CLIENTE che esercita il diritto di recesso al fine di cambiare fornitore può avvalersi del nuovo fornitore per inoltrare la comunicazione di recesso al precedente. Nel caso in cui il CLIENTE non si avvalga del nuovo Fornitore per inoltrare la comunicazione al Precedente Fornitore, tale comunicazione dovrà specificare che lo stesso viene esercitato per cambio esercente.

13.4. Ciascuna delle PARTI ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R all'altra PARTE, qualora, relativamente a quest'ultima, si verificasse una delle seguenti condizioni: a) inizio di una azione o di un procedimento per la messa in liquidazione; b) interruzione o sospensione dell'attività produttiva; c) istanza od inizio di una procedura concorsuale, ad esclusione del fallimento e della liquidazione coatta amministrativa; d) insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive; e) ricevimento da parte del FORNITORE della comunicazione della compagnia di assicurazione o della istituzione finanziaria specializzata, con le quali queste segnalino il venir meno, anche parziale, della copertura assicurativa o del plafond di credito di cui al punto 3.2 lettera c) del CONTRATTO, ivi incluso il declassamento della posizione individuale del CLIENTE, per ragioni imputabili a mutate condizioni economiche e/o finanziarie del CLIENTE; f) inefficacia del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento per cause non imputabili al FORNITORE; g) revoca non concordata del mandato per l'addebito sul conto corrente, mancata accettazione da parte del Sistema Bancario dell'attivazione del SDD, prevista dal CONTRATTO come modalità di pagamento; h) impossibilità di procedere alla somministrazione di energia a causa di impedimenti di natura tecnica e/o normativa non imputabili al FORNITORE, senza che ciò implichi alcuna responsabilità del FORNITORE nei confronti del CLIENTE; i) parziale pagamento delle fatture o ritardato pagamento delle stesse da parte del CLIENTE superiore a 15 (quindici) giorni anche per somme relative a crediti acquistati e derivanti dalle fatture non pagate dal CLIENTE ai sensi dell'articolo 8 della Delibera ARG/elt 4/08 e s.m.i. e ai sensi della Delibera ARG/elt 191/09 e s.m.i.. In tale ipotesi il FORNITORE avrà in ogni caso diritto al risarcimento del danno; j) mancato pagamento di fatture relative anche ad un altro Contratto, eventualmente in vigore, o che sia stato in vigore, tra il CLIENTE e lo stesso FORNITORE; k) qualora richiesta, mancato versamento del deposito cauzionale o mancato rilascio di garanzia bancaria o assicurativa di cui al punto 11.1

13.5. Ciascuna PARTE ha facoltà di risolvere il CONTRATTO senza preavviso né indennizzo alcuno, in caso di forza maggiore, come previsto al successivo ART. 15., fermo restando che prima di esercitare tale facoltà le PARTI compiranno ogni sforzo per ricercare una possibile soluzione.

13.6. Fermo restando l'impegno del FORNITORE di recedere tempestivamente dal Contratto di Trasporto e dal Contratto di Dispacciamento, sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il Distributore locale o Terna dovessero pretendere dal FORNITORE a seguito del recesso anticipato, salvo il risarcimento di ulteriori danni.

13.7. In caso di risoluzione del Contratto di Trasporto o del Contratto di Dispacciamento, il CONTRATTO si risolve di diritto.

13.8. Il FORNITORE ha facoltà di recedere unilateralmente anche limitatamente ad una delle forniture, in qualunque momento e senza oneri, inviandone comunicazione scritta al CLIENTE a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), con termine di preavviso di 6 (sei) mesi decorrente dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della relativa comunicazione.

ART. 14. CESSIONE, AFFITTO, USUFRUTTO DI AZIENDA

14.1. In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell'azienda, il CLIENTE che sia acquirente affittuario o usufruttuario, si obbliga a rispondere in solido per gli eventuali debiti inerenti il contratto di fornitura in essere con il precedente intestatario.

ART. 15. FORZA MAGGIORE

15.1. Le PARTI non sono tra loro responsabili per qualsiasi inadempimento dovuto a causa di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa al di fuori del controllo delle stesse.

15.2. Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non tassativa: leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano al FORNITORE, in tutto o in parte, impossibile gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (esclusi gli scioperi determinati e/o conseguenti ad atti illegittimi della PARTE che invoca la forza maggiore) o altri eventi, comunque, indipendenti dalla volontà delle PARTI.

15.3. Qualora un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, come sopra detto, tale PARTE ne deve dare comunicazione all'altra, non appena sia ragionevolmente possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore.

15.4. La PARTE i cui obblighi fossero stati sospesi come sopra detto, riprenderà l'adempimento di tali obblighi non appena sarà ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore dandone comunicazione all'altra PARTE.

15.5. Decorso il periodo di 2 (due) mesi di sospensione del Contratto per intervenuta forza maggiore, in assenza

di soluzione lo stesso potrà essere risolto ai sensi e per gli effetti dell'Art.13.5.

ART. 16. CESSIONE

16.1. Il presente CONTRATTO potrà essere ceduto a terzi soltanto con il previo consenso scritto delle PARTI. Tale divieto troverà applicazione anche nell'ambito di operazioni di cessione, usufrutto, affitto di azienda o di ramo di azienda che dovessero essere realizzate dal CLIENTE.

16.2. Resta fin d'ora inteso che a seguito della cessione del presente CONTRATTO da parte del CLIENTE ai sensi del comma precedente, il CLIENTE medesimo sarà liberato dalle obbligazioni da lui assunte nei confronti del Fornitore ai sensi del presente CONTRATTO, solo se (i) il terzo cessionario abbia prestato a favore del Fornitore le necessarie garanzie eventualmente richieste da quest'ultimo, e (ii) le obbligazioni di pagamento facenti capo al CLIENTE siano state da questo integralmente soddisfatte.

ART. 17. INSERIMENTO DI REGOLAMENTAZIONI TECNICHE E DI CLAUSOLE NEGOZIALI

17.1. Il CONTRATTO, in corso di vigenza, si intenderà modificato di diritto, mediante automatico recepimento di eventuali nuove clausole e regolamentazioni definite dall'AEEGSI o altro soggetto istituzionale, aventi carattere vincolante.

17.2. Qualora i contenuti imposti dagli eventuali provvedimenti di cui al punto precedente non fossero suscettibili di inserimento automatico nel CONTRATTO, le PARTI provvedono di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.

ART. 18. MODIFICA DELLA NORMATIVA E DEI PARAMETRI ECONOMICI

18.1. Qualora per effetto delle deliberazioni emanate dall'AEEGSI ovvero a seguito di ulteriori provvedimenti emanati che dovessero apportare delle modifiche alla normativa che disciplina il settore elettrico (anche per effetto dei decreti attuativi del D.Lgs. 79/99) ovvero i relativi provvedimenti tariffari o i principali parametri di riferimento su cui si basa il CONTRATTO, dovessero subire degli emendamenti tali da comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche in base alle quali le PARTI si sono impegnate a stipulare il CONTRATTO, le PARTI stesse provvederanno a negoziare nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi, entro 45 (quarantacinque) giorni dall'emanazione dei suddetti provvedimenti. Il mancato accordo entro i termini sopra indicati circa le nuove condizioni applicabili dà facoltà a ciascuna delle PARTI di risolvere di diritto il CONTRATTO, da esercitarsi mediante invio di lettera A.R. entro e non oltre i successivi 10 (dieci) giorni e con effetto dal 60°(sessantesimo) giorno dalla data di emanazione dei provvedimenti sopramenzionati.

ART. 19. REGISTRAZIONE

19.1. Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi contrattuali sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi degli Art. 5, secondo comma e 40 del D.P.R. e 131 del 26.04.1986, e successive modifiche ed integrazioni, il CONTRATTO è soggetto a registrazione a tassa fissa e in caso d'uso.

ART. 20. RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI

20.1. Durante il periodo di durata del CONTRATTO e per i 2 (due) anni successivi alla scadenza e/o anticipata risoluzione per qualsiasi motivo dello stesso, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare informazioni relative al CONTRATTO stesso se non con espresso consenso dell'altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del CONTRATTO.

20.2. Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche e integrazioni, in tema di trattamento dei dati personali, il FORNITORE e il CLIENTE dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informati circa le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali che verranno effettuati, anche mediante strumenti e procedure informatiche, per l'esecuzione del CONTRATTO e di esprimere, con la sottoscrizione dello stesso, il reciproco consenso a trattare e comunicare i dati raccolti ed elaborati nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

ART. 21. RINVIO NORMATIVO

21.1. Per quanto non espressamente previsto nel CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio alle disposizioni contenute nelle Deliberazioni dell'AEEG e alle norme del Cod. Civ., laddove applicabili.

ART. 22. MODIFICHE

22.1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, eventuali modifiche al CONTRATTO dovranno essere proposte e accettate per iscritto.

22.2. Durante la vigenza del CONTRATTO e qualora ricorra giustificato motivo, il FORNITORE si riserva la facoltà di variare unilateralmente le condizioni contrattuali, tramite comunicazione scritta inviata con preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento da parte del CLIENTE. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 giorni dall'invio effettuato da parte del FORNITORE. La predetta comunicazione, denominata "Proposta di modifica unilaterale del contratto", conterrà: a. il testo completo di ciascuna delle disposizioni contrattuali risultanti dalla modifica proposta, b. l'illustrazione chiara completa e comprensibile, dei contenuti e degli effetti della variazione proposta, c. la decorrenza della variazione proposta, d. i termini e le modalità per la comunicazione da parte del CLIENTE dell'eventuale volontà di esercitare il recesso senza oneri. Il mancato rispetto del preavviso e/o delle modalità di invio della predetta comunicazione, comporta la corresponsione al CLIENTE di un indennizzo pari a 30 (trenta) Euro, in conformità a quanto previsto dalla Del. ARG/com 104/10 e successive modificazioni e/o integrazioni.

ART. 23. COMUNICAZIONI

23.1. Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto.

23.2. Il FORNITORE si riserva di inviare le comunicazioni in forma scritta anche digitale ovvero tramite nota in fattura in tutti i casi non espressamente vietati dalla normativa vigente o tramite pubblicazione nell'area clienti accessibile dal sito www.enermed.it.

23.3. Restano salve le disposizioni di cui al Contratto che prevedono una specifica modalità di invio delle comunicazioni.

23.4. Deve altresì essere trasmessa per iscritto al FORNITORE, entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i Punti di Prelievo.

23.5. Qualsiasi comunicazione del CLIENTE inerente al CONTRATTO dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Energia Mediterranea Srl, Servizio Clienti, Via Bacco 5, 09030 Elmas (CA) - Fax 0707731518 – N° Verde 800 616 008.

ART. 24. COMUNICAZIONE AUTOLETTURA

24.1. È facoltà dell'UTENTE comunicare la lettura del proprio contatore, inoltrando la comunicazione tramite: a) email a autolettura@enermed.it indicando le seguenti informazioni minime: Ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico, codice POD e codice fiscale o partita iva; b) oppure tramite l'apposita sezione nell'area privata del sito www.enermed.it

ART. 25. PROCEDURA DI RECLAMO

25.1. Eventuali reclami e richieste di informazione possono essere inoltrate a Energia Mediterranea Via C. Bacco, 5 - 09030 Elmas (CA) e anticipate via mail a: servizioclienti@enermed.it. Nella comunicazione di reclamo dovranno essere indicate obbligatoriamente le seguenti informazioni minime: Ragione sociale, indirizzo di fornitura, indirizzo postale (se diverso dall'indirizzo di fornitura) o telematico e numero di POD.

ART. 26. ANNULLAMENTO DI PRECEDENTI ACCORDI

26.1. Il presente CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto.

ART. 27. SERVIZI WEB

27.1. Registrandosi all'Area Clienti del sito www.enermed.it il CLIENTE potrà consultare e gestire tutti i dati relativi alla propria fornitura (gestione del contratto, guida alla fattura, consultazione della fattura in formato pdf).

ART. 28. QUALITÀ COMMERCIALE E INDENNIZZI AUTOMATICI

28.1. Qualora il FORNITORE, durante l'esecuzione del contratto non dovesse rispettare gli standard specifici di qualità commerciale cui è tenuta ai sensi della Del. ARG/com 164/08 (Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di Energia Elettrica e di Gas Naturale) e successive modifiche ed integrazioni, al CLIENTE sarà corrisposto un indennizzo automatico base pari a 20 euro. In particolare, il FORNITORE è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico di cui sopra nelle seguenti fattispecie: mancata esecuzione della rettifica di

fatturazione entro il tempo massimo (90 giorni) calcolati dal ricevimento da parte del FORNITORE della richiesta scritta di rettifica di fatturazione inviata dal CLIENTE finale relativa ad una fattura già pagata alla corresponsione della somma non dovuta, mancata risposta motivata scritta al reclamo scritto entro il tempo massimo (40 giorni) calcolati a partire dal ricevimento da parte del FORNITORE del reclamo scritto inviato dal CLIENTE, mancata rettifica di doppia fatturazione entro il tempo massimo (20 giorni) calcolati dal ricevimento da parte del FORNITORE della richiesta scritta da parte del CLIENTE alla corresponsione della somma non dovuta. Sono inclusi i tempi per l'eventuale acquisizione da parte del FORNITORE di dati tecnici dal Distributore Locale. L'indennizzo automatico di cui sopra è crescente in relazione al ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nel caso di esecuzione della prestazione entro un tempo doppio dallo standard viene corrisposto l'indennizzo base (20 euro), nel caso di esecuzione della prestazione oltre un tempo doppio dello standard, ma entro un tempo triplo dallo standard viene corrisposto il doppio dell'indennizzo base (40 euro), se la prestazione avviene oltre un tempo triplo rispetto allo standard è corrisposto il triplo dell'indennizzo base (60 euro). Il FORNITORE non è tenuto a corrispondere l'indennizzo automatico di cui sopra qualora il mancato rispetto del tempo massimo dell'esecuzione della prestazione sia dovuto a causa di forza maggiore quali atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia dichiarato lo stato di calamità dall'autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto per legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi, o per cause imputabili al CLIENTE o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi, a titolo di esempio, solo limitatamente agli standard generali, rientrano eventuali ritardi del distributore a mettere a disposizione i dati tecnici richiesti dal FORNITORE. Inoltre il FORNITORE non è tenuto alla corresponsione dell'indennizzo automatico nel caso di reclami scritti aventi oggetto le interruzioni prolungate o estese ai sensi dell'art. 45 comma 45.6 dell'Allegato A della Del. 333/07, nel caso in cui al CLIENTE sia stato già corrisposto l'indennizzo automatico con riferimento al medesimo standard/livello nell'anno solare in corso, in caso di reclami per cui non sia possibile identificare il CLIENTE finale per assenza di informazioni minime, quali nome e cognome, indirizzo di fornitura, indirizzo postale se diverso da quello di fornitura o telematico e il servizio a cui si riferisce il reclamo. L'indennizzo automatico sarà corrisposto al CLIENTE finale attraverso la detrazione dell'importo addebitato nella prima fattura utile e comunque entro 8 (otto) mesi dalla data di ricevimento da parte del FORNITORE del reclamo scritto o dalla richiesta scritta di rettifica di fatturazione o di doppia fatturazione. Inoltre al CLIENTE sarà corrisposto un indennizzo automatico nei casi previsti al Titolo V – Indennizzi automatici della Del. ARG/com 104/10 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare al CLIENTE sarà corrisposto un indennizzo automatico pari a 30 (trenta) euro nel caso di mancato rispetto dei tempi, dei modi e dei contenuti della comunicazione relativa alle variazioni unilaterali delle condizioni contrattuali secondo quanto previsto dagli articoli 13.1 e 13.4 della Del. ARG/com 104/10 e successive modifiche ed integrazioni. A partire dal 1° settembre 2011 e comunque non prima della conclusione del procedimento di consultazione avviato dall'AEEG con Del. ARG/com 239/10 sarà corrisposto un indennizzo automatico pari a 20 (venti) euro nel caso di mancato rispetto di quanto previsto nelle condizioni generali di contratto in tema di periodicità di emissione delle fatture. Le modalità di corresponsione di tale indennizzo automatico sono quelle previste dal Del. ARG/com 164/08 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 29. LEGGE APPLICABILE, ELEZIONE DI DOMICILIO E FORO COMPETENTE

29.1. La legge applicabile al CONTRATTO è quella italiana.

29.2. Tutti i provvedimenti dell'AEEG richiamati nelle presenti Condizioni Generali, nonché le successive modificazioni e integrazioni, sono consultabili sul sito www.autorita.energia.it alla sezione "Atti e provvedimenti".

29.3. Il CLIENTE e il FORNITORE eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO, presso la propria sede legale o residenza nel caso di CLIENTE domestico. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi Allegati, è competente il Foro del luogo di residenza nel caso dell'UTENTE domestico e il Foro ove ha sede legale il FORNITORE in tutti gli altri casi.

ART. 30. RIFERIMENTI NORMATIVI

Nell'ambito del presente contratto si fa riferimento ai seguenti riferimenti normativi: Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 dell'8 luglio 1998 e s.m.i. (D. Lgs. 213/98), Decreto Legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 2009 e s.m.i. (D. Lgs. 79/99) • Decreto Legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e s.m.i. (D. Lgs. 231/01) • Decreto Legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 23 ottobre 2002 e s.m.i. (D. Lgs. 231/02) • Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 e s.m.i. (D. Lgs. 196/03) • Delibera AEEG n. 48 del 27 marzo 2004, pubblicata sul sito AEEG in data 27 marzo 2004 e s.m.i. (Del. 48/04) • Delibera AEEG n. 111 del 9 giugno 2006, pubblicata sul sito AEEG in data 13 giugno 2006 e s.m.i. (Del. 111/06) • Delibera AEEG n. 181 del 2 agosto 2006, pubblicata sul sito AEEG in data 4 agosto 2006 e s.m.i. (Del. 181/06) • Delibera AEEG n. 144 del 25 giugno 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 26 giugno 2007 e s.m.i. (Del. 144/07) • Delibera AEEG n. 156 del 27 giugno 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 27 giugno 2007 e s.m.i. (Del. 156/07), che ha introdotto il Testo integrato per i servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e salvaguardia (TIV) • Delibera AEEG n. 159 del 27 giugno 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 27 giugno 2007 e s.m.i. (Del. 159/07) • Delibera AEEG n. 181 del 29 dicembre 2007, pubblicata sul sito AEEG in data 29 dicembre 2007 e s.m.i. (Del. 181/07) • Delibera AEEG n. 4 del 25 gennaio 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 30 gennaio 2008 e s.m.i. (Del. ARG/elt 4/08) • Delibera AEEG ARG/com 164 del 18 novembre 2008, pubblicata sul sito AEEG in data 20 novembre 2008 e s.m.i. (Del. ARG/com 164/08), che ha introdotto il Testo integrato della qualità della vendita (TIQV) • Decreto Min. Svil. Economico n. 196 del 25 agosto 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2009 e s.m.i. (D. Min. Svi. Eco. 196/09) • Delibera AEEG ARG/com 104 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito AEEG in data 12 luglio 2010 e s.m.i. (Del. ARG/com 104/10), che ha introdotto il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale) • Delibera AEEG n. 199 del 29 dicembre 2011, pubblicata sul sito AEEG in data 31 dicembre 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 199/11) • Delibera AEEG 153/2012/R/COM del 19 aprile 2012, pubblicata sul sito AEEG in data 19 aprile 2012 e s.m.i. (Del. 153/2012/R/COM).

NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE

(Deliberazione 8 luglio 2010 - ARG/com 104/10 e s.m.i.)

Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore di energia elettrica. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/ rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un CLIENTE avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un CLIENTE domestico), l'esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l'applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in alternativa all'offerta attuale. Se Lei è un CLIENTE domestico elettrico o una PMI¹, Lei ha sempre la possibilità di richiedere all'esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all'offerta attuale, l'attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall'Autorità per l'energia elettrica. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere, l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ha emanato un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le imprese di vendita precise regole di comportamento. Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del CLIENTE può visitare il sito www.autorita.energia.it o chiamare il numero verde 800.166.654. Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.

Identità dell'impresa e dell'operatore commerciale

- Nome impresa: **Energia Mediterranea S.r.l.**
- Indirizzo utile anche per l'invio di reclami scritti o dell'esercizio del diritto di ripensamento: Via C. Bacco, 5 – 09030 Elmas (CA);
- Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l'ha contattata _____

- Data e ora del contatto _____
- Firma del personale commerciale che l'ha contattata _____

Scadenze ed eventuali oneri per attivazione contratto

- Data di presunta attivazione _____
- Periodo di validità della preposta² _____
- Eventuali oneri a carico del cliente _____

DIRITTO DI RIPENSAMENTO

Se Lei è un **cliente domestico** il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:

- 14 giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell'impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale);
- 14 giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte dei clienti.

DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE CONSEGNATI OLTRE ALLA PRESENTE NOTA INFORMATIVA

- Copia del contratto
- Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)

CONTENUTI DEL CONTRATTO

Il Contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole;

- prezzo del servizio;
- durata del contratto e modalità rinnovo;
- modalità di utilizzo dei dati di lettura;
- modalità e tempistiche di pagamento;
- conseguenze del mancato pagamento;
- eventuali garanzie richieste;
- modalità e tempistica per l'esercizio del diritto di recesso;
- modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l'impresa di vendita.

NOTE:

- ¹ PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro;
- ² in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI (nel caso di proposta per la fornitura di energia), se l'impresa di vendita non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.

**INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER IL CLIENTE FINALE
TUTELA DEI DATI PERSONALI - INFORMATIVA E CONSENSO**

I. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO – Energia Mediterranea Srl (“FORNITORE”) informa che ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 (“Codice della Privacy”) i dati personali forniti dal CLIENTE in relazione al prodotto/servizio erogato verranno trattati in conformità con le disposizioni del Codice della Privacy e per le finalità di seguito riportate. A) Finalità strettamente connesse all'esecuzione del contratto: i dati forniti dal CLIENTE saranno utilizzati per dare esecuzione al CONTRATTO. Il conferimento dei dati personali per tali finalità è obbligatorio ed un eventuale mancato conferimento può pregiudicare la fornitura dei prodotti/servizi richiesti. B) Ulteriori Finalità: promozionali, commerciali e di marketing: previa consenso del CLIENTE, i Suoi dati potranno essere utilizzati anche per le seguenti finalità: 1) invio/comunicazione di materiale pubblicitario, informativo, promozionale su nuovi prodotti/servizi da parte del FORNITORE e/o di altre società controllate/controlanti e/o collegate al FORNITORE nonché di società terze, purché connessi alla fornitura di energia elettrica, tramite posta, telefono, SMS, posta elettronica, fax e/o allegato in fattura; 2) vendita diretta e/o collocamento di prodotti/servizi, agevolazioni e promozioni del FORNITORE e/o altre società controllate/controlanti e/o collegate al FORNITORE, nonché di società terze, purché connessi alla fornitura di energia elettrica mediante differenti canali di vendita o società terze incaricate; 3) verifica del grado di soddisfazione della qualità del prodotto/servizio erogato, studi e ricerche statistiche e di mercato, direttamente o tramite società specializzate, mediante interviste o altri mezzi di rilevazione. C) Ulteriori Finalità: comunicazione di dati a terzi: previo consenso del CLIENTE, i Suoi dati potranno essere comunicati a fornitori di Ener.Med. società terze che svolgono attività nel settore del marketing, consulenti, società controllate/controlanti e/o collegate al Ener.Med., soggetti cessionari di azienda o di ramo d'azienda di Ener.Med. strutture/società esterne preposte allo svolgimento d'attività connesse o conseguenti all'esecuzione del CONTRATTO, istituti di credito per disposizioni di pagamento od altre attività finanziarie strumentali all'esecuzione del servizio. Tali soggetti terzi, agendo come autonomi titolari del trattamento, potranno a loro volta utilizzare i dati del CLIENTE per le medesime finalità di cui alla precedente lettera B. relativamente alla promozione o il marketing e la vendita diretta di propri beni e/o servizi. Fatto salvo quanto sopra specificato, i Suoi dati non saranno in alcun modo diffusi al pubblico. Il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità di cui al punto 1 lettere B) e C) è facoltativo ed un eventuale rifiuto non pregiudica la fornitura dei prodotti/servizi richiesti. Il CLIENTE potrà in ogni caso opporsi in qualsiasi momento a tali trattamenti, facendone semplice richiesta al FORNITORE, senza alcuna formalità.

II. DATI TRATTATI - I dati personali del CLIENTE che potranno essere raccolti e trattati per le finalità sopra indicate, sono quelli forniti volontariamente dal CLIENTE per la conclusione del CONTRATTO al momento della registrazione sui siti internet di Ener.Med. e/o nel corso dei contatti con i dipendenti, gli agenti, i rappresentanti, i commerciali, gli operatori telefonici di Ener.Med. preposti alle attività relative alla conclusione del CONTRATTO o in ogni caso, nei corso della fase di sottoscrizione del CONTRATTO tramite qualsiasi altra modalità. Con riferimento ai dati personali immessi sui formulari presenti sui siti Internet di Ener.Med., Energia Mediterranea informa che, qualora il CLIENTE non porti a termine la procedura di registrazione, tali dati saranno utilizzati dal FORNITORE al fine esclusivo di ricontattare il CLIENTE per invitarlo a portare a termine la procedura interrotta e fornire istruzioni operative.

III. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI - Il trattamento avviene prevalentemente con l'ausilio di strumenti informatici/telematici o, se necessario, con procedure manuali ed in ogni caso con l'adozione delle precauzioni e cautele atte ad evitare l'uso improprio o l'indebita diffusione dei dati stessi. I dati saranno trattati dai dipendenti di Ener.Med. designati “Incaricati del trattamento” che hanno ricevute adeguate istruzioni operative. Alcuni trattamenti dei dati potranno essere altresì effettuati sia da personale di società controllate/controlanti/collegate al FORNITORE sia da soggetti terzi con sede in Italia e/o in altro Stato dell'Unione Europea, ai quali il FORNITORE affida talune attività per le finalità elencate al punto 1 lettera A e, previo consenso del CLIENTE, per le ulteriori finalità di cui al Punto 1 lettera B). Il consenso del CLIENTE riguarderà pertanto anche l'attività e il trattamento svolti dai suddetti soggetti. In tal caso gli stessi soggetti opereranno in qualità di “Responsabili o incaricati del trattamento”

IV. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO – Il Titolare del trattamento è il FORNITORE con sede in Elmas, via Bacco 5. Il Responsabile del trattamento è l'amministratore pro tempore del FORNITORE. Potrà ottenere un elenco completo degli altri responsabili del trattamento nominati, contattando direttamente il FORNITORE senza alcuna formalità.

V. ESERCIZIO DEI DIRITTI (art. 7 Codice della Privacy) - Ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy, il CLIENTE ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma dell'esistenza o meno dei Suoi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi del medesimo articolo, il CLIENTE ha il diritto di chiedere la cancellazione la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Inoltre il CLIENTE potrà opporsi in qualsiasi momento all'utilizzo dei Suoi dati per le finalità descritte al punto 1 lettere B) e C). Il CLIENTE può esercitare i Suoi diritti utilizzando i seguenti contatti: Ener.Med. S.r.l. - Servizio Clienti Ener.Med. o via e-mail: servizioclienti@enermed.it.